

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4010 del 03/08/2018
Oggetto	Approvazione del progetto di bonifica delle acque ai sensi del D.Lgs.152/2006 art. 242, sito Area industriale Albertazzi G. spa di Correggio (RE). Proponente Ditta Albertazzi G Spa di Correggio (RE).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4171 del 02/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tre AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: Approvazione del progetto di bonifica delle acque ai sensi del D.Lgs.152/2006 art. 242, sito Area industriale Albertazzi G. spa di Correggio (RE). Proponente Ditta Albertazzi G Spa di Correggio (RE).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2015 (emessa a seguito del Riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014), viene stabilito che mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla Legge Regionale n.5 del 2006.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione n. 2230/2015 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto:

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";

- la DGR n. 2218 del 21/12/2015 "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati;

Richiamato che:

- In data 02/12/2008, la Ditta Albertazzi G. Spa in qualità di soggetto responsabile dell'inquinamento ha trasmesso alla Provincia di Reggio Emilia la notifica, acquisita al prot. 82068 del 12/12/2008, di sito potenzialmente contaminato con allegata "Relazione Tecnica", riguardante il Piano di Caratterizzazione dell'area posta al contorno di una vasca interrata da cui era fuoriuscito acetato di etile in soluzione acquosa, posta nel piazzale nord dell'azienda Albertazzi G. Spa e, ad integrazione del suddetto Piano, il documento "Relazione tecnica. Interventi attuati dall'azienda ai fini della caratterizzazione dell'area", acquisito con prot. 64238 del 15/12/2011.

- La Provincia di Reggio Emilia con protocollo n. 30496 del 01/06/2012, a seguito del parere favorevole della Conferenza dei Servizi del 27/03/2012, ha autorizzato il Piano di Caratterizzazione, comprese le metodologie di campionamento e analisi.

- Le risultanze della caratterizzazione eseguite nel sito relativamente alle matrici suolo e acqua, trasmesse alla Provincia di Reggio Emilia in data 19/04/2013 (documento acquisito al prot. 24510 del 30/04/2013) e in data 26/02/2014 (documento acquisito al prot. 13991 del 06/03/2014), hanno evidenziato contaminazione delle acque sotterranee per i parametri: Solfati, Cloruro di Vinile, Acetone, Isopropanolo, Isopropilacetato (o acetato di isopropile), 1,2 Dicloroetilene, 1,2 Dicloropropano, Etilacetato (o acetato di etile), Tetracloroetilene, Etanolo, n-Propilacetato.

- Nello stesso documento del 26/02/2014, come previsto dal D.Lgs. 152/06 art. 242, la Ditta ha trasmesso l'Analisi di rischio, scegliendo come punto di conformità delle acque il pozzo aziendale. In tale documento la CSR per ciascun contaminante è stata fissata equivalente alle CSC di cui tab.2, all.5, titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 per i parametri normati dallo stesso decreto, e, per le sostanze non previste nel D.Lgs. 152/2006, ai valori limite di concentrazione previsti dell'I.S.S., che ne propone i relativi valori di CSC sulla base del criterio di affinità tossicologica rispetto ad altri parametri contenuti nella tab.2, all.5, titolo V del D.Lgs. 152/2006.

- la Provincia di Reggio Emilia, a seguito di parere favorevole della Conferenza dei Servizi del 08/04/2014, con protocollo n. 30918 del 22/05/2014, ha approvato il documento di analisi di rischio delle acque sotterranee con le seguenti CSR, corrispondenti alle CSC indicate nella tab.2, allegato 5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 e ai valori limite di concentrazione previsti dall'Istituto superiore di Sanità per le sostanze non normate dalla stessa tabella:

parametro	CSR=CSC	CSR=ISS
solfati	250 mg/l	
Cloruro di Vinile	0,5 µg/l	
1,2 Dicloroetilene	60 µg/l	
1,2 Dicloropropano	0,15 µg/l	
Tetracloroetilene	1,1 µg/l	
Acetone		350 µg/l
Isopropanolo		350 µg/l
Isopropilacetato (o acetato di isopropile)		50 µg/l
Etilacetato (o acetato di etile)		50 µg/l
Etanolo		350 µg/l
n-Propilacetato		50 µg/l

Visto

- il progetto di bonifica delle acque di falda, acquisito dalla Provincia di Reggio Emilia con prot. 49312 del 01/09/2014, consiste nell'emungimento delle acque dal pozzo aziendale (piezometro principale) con recapito delle stesse all'impianto di depurazione in essere presso il sito produttivo e successivo scarico delle acque trattate in pubblica fognatura.

- il documento "Integrazioni al progetto di bonifica" datato maggio 2015, acquisito da ARPA con prot. n. 6212 del 17/07/2015, in cui la ditta Albertazzi G Spa ha tra l'altro illustrato come l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco è tecnicamente idoneo a gestire anche le acque provenienti dall'attività di bonifica, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e, pertanto, come la portata, i parametri (sostanze) e i relativi limiti di emissione, rispettivamente, nonostante l'aggiunta delle acque provenienti dall'attività di bonifica, quanto previsto nella autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di cui l'azienda dispone.

- l' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla Determina ARPAE n.1176 del 22/04/2016, di cui la Ditta è in possesso, che comprende, tra gli altri, il titolo ambientale: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, acquisita a seguito di nulla osta espresso dal Comune di Correggio con atto n.01323 del 22/01/2016.

- L'aggiornamento della stima dei costi di bonifica, trasmesso dalla Ditta Albertazzi G Spa in data 24/07/2018, acquisito da ARPAE con prot. 9631 del 26/07/2018.

Preso atto che, la Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2018, indetta da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Progetto di Bonifica delle acque datato giugno 2014 (acquisito dalla Provincia di Reggio Emilia con prot. ARPAE n. 49312 del 01/09/2014) con le integrazioni datate maggio 2015, (acquisite da ARPA con prot. n. 6212 del 17/07/2015).

Su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA

a) di approvare il progetto di bonifica delle acque datato giugno 2014 (acquisito dalla Provincia di Reggio Emilia con prot. ARPAE n. 49312 del 01/09/2014) e le integrazioni datate maggio 2015, (acquisite da ARPA con prot. n. 6212 del 17/07/2015), consistente nell'emungimento delle acque dal pozzo aziendale (denominato piezometro principale) con recapito delle stesse all'impianto di depurazione in essere presso il sito produttivo e successivo scarico delle acque trattate in pubblica fognatura, sino al raggiungimento degli obiettivi di bonifica individuati, a seguito di analisi di rischio delle acque sotterranee, nelle CSR corrispondenti alle CSC indicate nella tab.2, allegato 5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 e ai valori limite di

concentrazione previsti dall'Istituto superiore di Sanità per le sostanze non normate dal predetto decreto (vedi tabella prima riportata nel presente atto).

b) di autorizzare l'attuazione del sopraddetto progetto ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 alle seguenti condizioni/prescrizioni:

1) Deve essere mantenuto in esercizio il Pump & Treat fino a quando le acque di falda risultano esenti da parametri contaminanti. La data di spegnimento dell'impianto Pump & Treat deve essere comunicata ad ARPAE.

2) Riguardo allo scarico delle acque emunte in pubblica fognatura, devono essere rispettate le condizioni e le prescrizioni riguardanti l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, previste dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla Determina ARPAE n.1176 del 22/04/2016.

3) Il Punto di Conformità (POC) per le acque sotterranee, è individuato nel pozzo aziendale (piezometro principale). Gli obiettivi di bonifica, indicati nella tabella prima riportata nel presente atto, devono essere raggiunti al POC.

4) Entro 90 giorni dalla data del presente atto autorizzativo devono essere trasmessi i risultati delle analisi eseguite sui campioni di terreno effettuati sul fondo e sulle pareti dello scavo, conseguente alla asportazione della cisterna e delle tubature ad essa collegate, individuata come fonte di contaminazione.

5) La bonifica deve iniziare entro tre mesi dalla data del presente atto di autorizzazione al progetto di bonifica e deve essere conclusa entro 24 mesi. Tale termine può essere prorogato dalla Scrivente qualora a collaudo di avvenuta bonifica non siano raggiunti gli obiettivi.

6) Deve essere comunicata ad ARPAE e Comune la data di inizio lavori di bonifica, il nominativo del Direttore Lavori, degli eventuali supplenti e relative reperibilità e, successivamente, la data di fine lavori.

7) Prima dell'avvio dei lavori di bonifica deve essere prestata idonea garanzia finanziaria di importo pari al del 50% del costo stimato dell'intervento più IVA. Considerato che il costo stimato dell'intervento, indicato nel documento datato 24/07/2018, è pari a € 136.500,00, l'importo della garanzia finanziaria deve essere di € 68.250,00 + IVA (sessantottomiladuecentocinquanta/00 + IVA). Tale garanzia, in base alla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 22/2000, art. 3, è da prestarsi in favore del Comune di Correggio, per la corretta esecuzione delle opere ed il completamento degli interventi medesimi (art. 242 c.7 del D.Lgs. 152/06), avvalendosi dello schema di cui "Allegato parte integrante - 13", della delibera della Giunta Regionale n.2218

del 21/12/2015. L'autorizzazione avrà efficacia dalla data della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria da parte del Comune, che provvederà a trasmetterla anche ad ARPAE.

8) Il controllo del raggiungimento degli obiettivi di bonifica deve essere effettuato dopo almeno tre mesi di spegnimento dell'impianto. Qualora per effetto rebound dovessero essere riscontrate concentrazioni di inquinanti superiori alle CSC o ai limiti dell'ISS previsti, dopo lo spegnimento dell'impianto e per tutto il periodo di monitoraggio di 2 anni (vedi prescrizione 10), si dovrà procedere a ulteriore esecuzione dell'attività di bonifica.

9) il raggiungimento degli obiettivi di bonifica deve essere comunicato ad ARPAE Servizio Territoriale così da prevedere un controllo in contraddittorio delle acque di falda da parte dello stesso Servizio. La data prevista per il campionamento deve essere concordata con ARPAE Servizio Territoriale. I rapporti di prova devono essere inviati immediatamente, non appena disponibili, alla stessa Agenzia per la validazione;

10) La ditta deve effettuare il monitoraggio successivo alla conclusione lavori, da effettuarsi sulle acque sotterranee prelevata al POC, per un periodo di due anni, con piano di campionamento trimestrale, da eseguirsi a seguito dell'esito favorevole dei campioni di collaudo effettuati in contraddittorio.

Devono essere ricercati i parametri: Solfati, Cloruro di Vinile, Acetone, Isopropanolo, Isopropilacetato (o acetato di isopropile), 1,2 Dicloroetilene, 1,2 Dicloropropano, Etilacetato (o acetato di etile), Tetracloroetilene, Etanolo, n-Propilacetato. Per tali parametri dovranno essere rilevate concentrazioni che consentano di definire il rispetto o meno ai limiti normativi del D.Lgs. 152/06 o ai valori di concentrazioni previsti dall'Istituto Superiore di Sanità, individuati come obiettivi di bonifica. La data dei campionamenti deve essere comunicata ad ARPAE Servizio Territoriale almeno due settimane prima, per permettere ad ARPAE eventuali campionamenti in doppio. I rapporti di prova dei campioni prelevati devono essere inviati, non appena disponibili, ad ARPAE. A conclusione dell'attività di monitoraggio deve essere trasmessa una relazione conclusiva in merito agli Enti.

11) Al termine dei lavori di bonifica deve essere trasmessa relazione di collaudo di avvenuta bonifica, attestante il raggiungimento degli obiettivi di bonifica e comprensiva di un resoconto delle attività e lavori eseguiti ed in particolare di:

- resoconto sui quantitativi delle diverse tipologie di rifiuto conferite a smaltimento o recupero;
- relazione e analisi di parete-fondo scavo conseguente alla rimozione della cisterna individuata come sorgente di contaminazione.
- documentazione attestante l'idoneità del materiale utilizzato come riempimento.
- risultati dei monitoraggi nel frattempo effettuati sulla falda ;
- certificato e prova di tenuta delle nuove vasche di materie prime interrate presso il sito;

12) La richiesta della Ditta per il rilascio da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica, deve essere presentata mediante la compilazione della modulistica prevista dalla DGR n. 2218 del 21/12/2015 ed unendo la relazione di collaudo di cui alla prescrizione 11).

13) Ogni variazione rispetto alle modalità di intervento così come descritte nel progetto di bonifica deve essere preventivamente comunicata ad ARPAE;

c) di dare atto che lo scarico in pubblica fognatura dei reflui di cui al progetto di bonifica è effettuato dall'impianto di depurazione aziendale dei reflui e pertanto è autorizzato in atto AUA di cui alla determina ARPAE n.1176 del 22/04/2016, da ritenersi pertanto valido ai fini del comma 7 dell'art.242 del D.Lgs. 152/2006.

d) di dare mandato al Comune di Correggio di aggiornare gli inerenti strumenti urbanistici con le opportune informazioni ambientali.

e) di trasmettere il presente provvedimento a: Comune di Correggio, A.U.S.L. di Correggio Dipartimento Sanità Pubblica, Provincia di Reggio Emilia, Ditta Albertazzi G Spa.

Si informa che le prestazioni in termini di attività ispettiva, campionamento, analisi e relazioni finali sono soggette a tariffario ARPAE e sono a carico del proponente.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

IL DIRIGENTE di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.